



CORTE D' APPELLO DI MILANO

Sezione Feriale

La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:

Dr. Lorenzo Orsenigo

Presidente

Dr.ssa Maura Caterina Barberis

Consigliere

Dr. Federico Botta

Consigliere Relatore

Sul reclamo ex art 35 bis comma 4bis d.lgs. 25/2008 depositato in data 01.08.2026 da:

RECLAMANTE

rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Datena del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, viale Vittorio Veneto n. 22 –

PEC: [REDACTED]

Rilevato che:

-l'art. 10 del decreto-legge 12.6.2026, n. 100, recante il seguente titolo "Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14.5.2024", con decorrenza dal 12.6.2026 ha abrogato la fattispecie di reclamo in precedenza prevista dall'art. 35bis, comma 4bis, del d. lgs. 25 del 2008.

-l'art. 17 comma 4 del decreto sopra menzionato, norma richiamata dal difensore per sostenere la tesi ammissibilità del reclamo, fa espresso riferimento alla mera "disciplina" previgente e non già alla competenza a decidere.

-sul punto questa Corte si è già in precedenza pronunciata nei medesimi termini dichiarando inammissibile il reclamo: cfr Corte d'Appello di Milano, Sezione Quinta Civile, decreto n. 1342/2026 del 23.06.2026 (RG 1738/2026)

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il reclamo proposto da

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.08.2026.

Il Consigliere rel.

dott. Federico Botta



Il Presidente

dott. Lorenzo Orsenigo